

NORME TESSERAMENTO

FAP ACLI 2023

Approvato dal Comitato Nazionale Fap Acli

1° Dicembre 2022

TESSERA FAP 2023



NORME TESSERAMENTO FAP ACLI 2023

– Emanato ai sensi dell’art. 3.4, dello Statuto Nazionale –

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce le norme che sovrintendono al tesseramento Fap-Acli per l’anno 2023. Gli allegati sono parte integrante e costitutiva del disciplinare.

TEMPI

Il tesseramento 2023 inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre 2023.

MODALITA’ D’ ISCRIZIONE DEL SOCIO

L’adesione alla Fap-Acli è libera. In conformità al disposto di cui all’art. 3.1 dello Statuto nazionale, possono aderire alla FAP i pensionati e le persone che abbiano compiuto il 50° anno di età.

Con tale norma statutaria si intende che i titolari di pensione di qualsiasi natura possono iscriversi alla Fap a qualsiasi età, i cittadini non pensionati devono avere il requisito dei 50 anni di età.

Per iscriversi l’aspirante socio deve presentare la “domanda di ammissione” alla Segreteria provinciale di competenza nel suo territorio, anche a mezzo una qualsiasi delle strutture all’uopo costituite appartenenti alla stessa Segreteria provinciale.

L’associazione a Fap-Acli potrà avvenire anche tramite iscrizione perfezionata presso struttura associativa non provinciale riconosciuta dall’Ente nazionale.

In tal caso la domanda di ammissione dovrà essere indirizzata all’organo a ciò deputato dalla normativa statutaria.

L’istanza di adesione è compilata e sottoscritta dall’aderente su apposito modulo e con procedura on line, idonea a consentire d’ufficio la verifica di sussistenza dei requisiti generali previsti dal richiamato art. 3.1 dello Statuto. L’istanza così prodotta, ad esito positivo delle formali verifiche di cui sopra, è immediatamente processata dal sistema informatico per l’identificazione del numero di tessera da attribuire

all’associando, con conseguente perfezionamento del rapporto associativo. Resta salva la facoltà della Segreteria provinciale di pronunciarsi entro i successivi trenta giorni, con deliberato motivato, in ordine

all’eventuale rigetto della domanda. Il provvedimento di reiezione è tempestivamente comunicato all’interessato ed è appellabile dall’aderente presso il Collegio dei Probiviri entro i successivi trenta giorni dalla notifica. Si applica l’art. 14 dello Statuto Nazionale, per quanto non diversamente previsto. Il ricorso ai Probiviri sospende l’esecutività del deliberato. Rimangono salvi gli effetti del rapporto sociale fino alla data di notifica del provvedimento all’interessato.

Per la domanda sarà utilizzato l'apposito modulo predisposto dalla Segreteria nazionale conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, disponibile sul programma del tesseramento FAP.

Per le adesioni collettive, la Segreteria potrà deliberare l'adozione di modulari di adesione integrati e/o diversi, in ragione delle specifiche di informativa che sia opportuno far emergere a seguito dell'instaurarsi del rapporto di affiliazione. L'esame delle istanze degli aderenti, nelle forme di adesione su base collettiva, opera conformemente alle disposizioni statutarie dell'Associazione riconosciuta da Fap Nazionale, fermo il processamento in tempo reale dei requisiti formali con le modalità richiamate nei precedenti paragrafi.

Il versamento della quota associativa annuale, ovvero la sottoscrizione della autorizzazione alla trattenuta sulla pensione con delega all'INPS, conferisce la qualifica di socio FAP, fatta salva la possibilità di reiezione di cui ai paragrafi antecedenti.

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

Il rinnovo dell'iscrizione alla FAP avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale o la conferma della delega sindacale, a meno che la Segreteria provinciale o l'Organo esecutivo dell'Associazione affiliata, in caso di adesioni collettive, abbia assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione a carico dell'associato. Per la ricevuta dell'avvenuto pagamento sarà utilizzato l'apposito modulo predisposto dalla Segreteria nazionale conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed al D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, disponibile sul programma del tesseramento FAP.

LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Per i titolari di pensione Inps che sottoscrivono la delega agli Enti Previdenziali, la quota associativa corrisponde alla trattenuta mensile operata dagli Enti Previdenziali sulle pensioni, nella misura fissata dalla convenzione. Anche il pagamento di una sola trattenuta mensile determina il rilascio della tessera annuale. Per i non titolari di pensione e per i pensionati che non sottoscrivono la delega, la quota associativa corrisponde alla quota-tessera.

MODALITA' DEL RILASCIO TESSERE

Le tessere sono emesse dalla Sede Nazionale e rilasciate alle Segreterie provinciali e ai soggetti affiliati alla Fap Nazionale su base collettiva, sulla base delle adesioni in regola con il versamento della quota associativa.

Le operazioni di tesseramento FAP vengono interamente gestite attraverso il programma informatico on line di gestione delle deleghe e del tesseramento.

La sede nazionale della Fap provvederà a stampare le tessere nominative annuali.

LA TESSERA FAP

La tessera formalizza l'adesione alla proposta associativa della FAP e dà diritto a partecipare attivamente alle iniziative organizzate dai Comitati e dalle Segreterie FAP ai vari livelli. Al socio titolare di più pensioni viene rilasciata un'unica tessera.

Tutti i soci Fap-Acli hanno uguali diritti e doveri e possono accedere ai medesimi servizi.

L'eventuale diversificazione delle quote di adesione non determina differenziazione nei diritti/doveri dei soci, né difformità nella fruizione dei servizi e/o accesso a qualsivoglia specifico vantaggio.

DIRIGENTI NAZIONALI E TERRITORIALI DELLA FAP

Il rinnovo dell'iscrizione a Fap-Acli dei soci che ricoprono, ad ogni livello territoriale, cariche sociali elettive presso gli Organismi esecutivi di Segreteria e/o deliberativi di Comitato, deve attuarsi nel termine perentorio del 30 aprile dell'anno di riferimento, pena la decadenza dalla carica in essere.

La disposizione si applica anche a coloro che rivestono cariche presso gli Organismi delle Associazioni aderenti in forza di accordi collettivi.

QUOTE ASSOCIATIVE COMPETENZA NAZIONALE E REGIONALE

La quota associativa di competenza nazionale è fissata per l'anno 2023 in €. 7,00 nel caso di trattenuta sindacale, mentre, in caso di adesione senza trattenuta sarà pari a €.15,00.

La quota associativa di competenza regionale è pari a €. 1,00, o al maggiore importo deliberato dal Comitato Regionale.

L'emissione della tessera avviene mensilmente in base alle adesioni accolte dalla struttura provinciale o competente.

Nelle more degli adempimenti connessi al rilascio materiale della tessera associativa, la struttura territoriale rilascia all'aderente un modello sostitutivo, da conservare a cura dell'associato ed esibire in caso di richiesta.

Per le Associazioni che aderiscono alla Fap su base collettiva la quota nazionale della tessera è determinata dalla Segreteria Nazionale della Fap, in ragione degli accordi e delle intese sottoscritte con l'Associazione aderente. Tale quota non potrà comunque essere inferiore a quella prevista per le sedi territoriali Fap.

POSSIBILITA' DI TRASFERIMENTO DEL SOCIO

In caso di trasferimento di residenza, domicilio, e comunque su specifica richiesta del socio, il trasferimento presso altra struttura è operativo dall'anno successivo alla richiesta.

TRASFERIMENTO RISORSE ALLE SEDI

Il trasferimento delle quote associative è pari all'intero importo delle trattenute effettuate dall'Istituto previdenziale al socio della struttura, con la deduzione del costo per il convenzionamento con l'Istituto previdenziale, delle quote nazionali e regionali della tessera e delle quote di eventuali convenzioni o accordi nazionali della Fap.

Il calcolo per il trasferimento delle nuove deleghe viene effettuato dal mese nel quale l'Istituto previdenziale inizia ad effettuare la trattenuta al socio, e comunque non in data antecedente alla data di sistema dell'adesione, registrata nella procedura informatica, alla struttura dove è avvenuta l'associazione.

Importi e tempistiche di trasferimento alle sedi provinciali della Fap delle quote associative ritenute dall'Inps (di seguito, anche: Istituto) in forza di convenzione con Fap-Acli, e riversate dall'Istituto all'Associazione nazionale, sono stabiliti come segue.

L'accreditamento in corso d'anno delle quote alle strutture territoriali avverrà su base quadrimestrale posticipata, nella misura del 98% (novantotto per cento) delle quote disposte dall'Istituto.

Più precisamente:

entro il 30 Luglio dell'anno di riferimento, saranno accreditati gli importi corrispondenti alle quote riversate dall'Istituto nel periodo gennaio-aprile dello stesso anno;

entro il 30 Novembre dell'anno di riferimento, saranno accreditati gli importi corrispondenti alle quote riversate dall'Istituto nel periodo maggio-agosto dello stesso anno;

entro il 30 Aprile dell'anno successivo, saranno accreditati gli importi corrispondenti alle quote riversate dall'Istituto nel periodo settembre-dicembre, ivi inclusa tredicesima mensilità, per l'anno in riferimento.

Il conguaglio su base-annua sarà operato dalla Sede nazionale nel quadrimestre di riferimento in cui l'Istituto comunicherà gli esiti del conguaglio stesso.

Con cadenza altresì quadrimestrale, l'Associazione nazionale trasmetterà alle Sedi le note di accredito e di addebito, rispettivamente, per gli importi trasferiti a favore delle stesse e per quelli trattenuti in competenza quota tessera, costi convenzione, conguaglio a debito e simili.

L'AFFILIAZIONE PROVINCIALE

La Segreteria nazionale rilascia d'ufficio l'affiliazione alle Strutture provinciali, cui fanno riferimento i soci FAP.

La quota associativa di affiliazione per il 2023 è fissata in euro 50,00.

L'affiliazione dà diritto ai servizi associativi delle Segreterie nazionale e regionale.

L'Ufficio di segreteria nazionale provvederà a decurtare la quota dell'affiliazione dagli importi riconosciuti dagli Enti previdenziali alle Segreterie provinciali.

Per le Associazioni che aderiscono alla Fap su base collettiva il costo di affiliazione è definito dalla Segreteria Nazionale della Fap negli accordi e le intese sottoscritte con l'Associazione aderente. Tale quota non potrà comunque essere inferiore a quella prevista per le sedi territoriali Fap.

QUOTE REGIONALI

La Segreteria nazionale accredita alle Segreterie regionali, nelle stesse scadenze utilizzate per le sedi provinciali, le quote di loro competenza.

CHIUSURA TESSERAMENTO

La chiusura del tesseramento avviene automaticamente da parte del sistema informativo al 31 Dicembre 2023 per gli associati con pagamento della quota annuale è prevista la possibilità di inserire i dati delle adesioni del 2023 fino al 31 Gennaio 2024.

CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE

Entro il primo quadrimestre dell'anno successivo alle strutture presso le quali sono associati i tesserati Fap che risultano titolari, con la verifica da supporto informatico, di altre tessere del sistema Acli verrà riconosciuto un contributo di 1 euro per ogni soggetto.

TRATTENUTE PER CONVENZIONE INPS

- Convenzione Inps: € 5.400,00 + 1.100,00 = 6.500,00
- La quota Inps verrà trattenuta in % sulle deleghe dell'anno precedente.
- Le penali previste dalla convenzione verranno trattenute quadrimestralmente.
- Eventuali costi fissi su deleghe trattenute dall'Inps.

PENALI INDICATE NELLA CONVENZIONE INPS

1. Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all'atto dell'acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dall'Organizzazione sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

2. Delega priva di firma.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

3. Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000.

Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante ed in assenza dell'autenticazione della firma resa ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

4. Deleghe recanti firma apocrifia oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l'INPS.

Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifia oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l'INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

5. Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell'Organizzazione sindacale, di documentazione richiesta dall'INPS.

Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall'INPS, che costituiscono una percentuale fino all'1% (con arrotondamento all'unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in sede di pagamento dell'acconto delle quote relative al mese di giugno, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l'acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.

L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione del presente negozio giuridico nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione